

COMUNE DI TRENTO

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

per il conferimento dell'incarico di collaudatore statico in corso d'opera delle strutture relative all'opera 461517 – Realizzazione della nuova sede degli uffici tecnici comunali (pp.ed 1284/1, 1284/4, p.f. 2586 CC Trento)

CODICE C.U.P.: D67B13000370004 - CODICE CIG: Z0F3447F52

Nella sede degli uffici tecnici comunali in Trento, via Brennero n. 312.

In esecuzione della determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica di data _____ n. _____, esecutiva, ed ai sensi dell'articolo 12 comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, tra:

COMUNE DI TRENTO con sede in Trento, via Belenzani n. 19, numero di codice fiscale: 00355870221, rappresentato dall'ing. **ISABELLA WEBER** che agisce in qualità di Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica, giusto decreto sindacale di data 29 ottobre 2021, prot. n. 285328, n. 209/2021/5 domiciliato presso la sede del Comune di Trento;

e l'ing. **MARCO GELMINI**, nato a Rovereto il 19 febbraio 1971 e domiciliato ai fini del presente atto in Rovereto (TN), via S. Maria n. 25, codice fiscale GLMMRC71B19H612E, iscritto al n. 1803 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Trento

viene stipulato

ART. 1

(Oggetto dell'incarico)

1) Il Comune di Trento, di seguito denominato "Comune", affida al Professionista ing. Marco Gelmini, di seguito denominato "Professionista", che accetta, l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera delle strutture

relativo all'opera 461517 – Realizzazione della nuova sede degli uffici tecnici comunali (pp.ed. 1284/1, 1284/4, p.f. 2586 CC Trento).

2) Il corrispettivo per l'incarico in oggetto è stato quantificato avendo come riferimento, al solo fine del calcolo dell'onorario, il D. M. 17.06.2016 e l'importo delle strutture a valenza statica di €. 1.970.132,00 così come quantificato nel progetto esecutivo.

ART. 2

(Obblighi dell'Amministrazione)

Il Comune si impegna a fornire al Professionista, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo.

ART. 3

(Obblighi del Professionista)

1) Nello svolgimento della presente prestazione, il Professionista, dovrà attenersi a quanto previsto nelle seguenti norme:

- Legge n.1086 del 05/11/1971;
- Norme tecniche per le costruzioni D. M. 17 gennaio 2018 e s.m.i.

Il Professionista collabora con il direttore dei lavori e con il direttore operativo per le opere strutturali al fine di condividere che quanto realizzato dall'impresa esecutrice per la parte statica sia corrispondente al rispetto della normativa vigente in merito alla verifica statica delle opere che si stanno realizzando.

Egli risponde della sua attività direttamente al direttore dei lavori nonché al Rup.

2) Il Professionista per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente in-

carico o comunque assegnate dalla legge deve accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e ogni qualvolta viene richiesta la sua presenza dal D.L. e/o dal RUP.

Dovrà inoltre presenziare alle prove di carico che, a seguito di suo parere positivo, si svolgeranno in cantiere e alle riunioni periodiche che verranno convocate negli uffici del Comune di Trento.

3) Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Dirigente del Servizio di merito ogni circostanza, che si può verificare nel corso dei lavori, che possa impedire o rendere difficoltoso il collaudo statico dell'opera.

4) Il Professionista deve redigere il collaudo statico relativo alle varie parti strutturali omogenee realizzate al fine di poter procedere al loro utilizzo entro 60 giorni dalla data in cui al professionista sarà fornita la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

5) Per motivi validi e giustificati, il Comune, con nota della Dirigente del Servizio di merito, ovvero con determinazione nei casi di particolare rilevanza, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Servizio di merito, prima della scadenza del termine fissato.

6) È altresì compresa l'emissione di parere, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'art. 58. 12 della L.P. n. 26/1993 e s.m., ove causate in tutto o in parte da controversie circa la parte statica della struttura.

7) L'incarico di collaudo statico oggetto della presente convenzione si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del

Comune e previa dichiarazione in tal senso della Dirigente del Servizio di merito.

ART. 4

(Attività connesse non ricomprese nell'incarico)

Il Comune si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della presente convenzione. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente del Servizio di merito o dalla D.L., ogniqualvolta da questi sia ritenuto necessario, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella esecuzione delle opere oggetto della presente convenzione.

Art. 5

(Compensi)

1) L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esercizio dell'incarico oggetto della presente convenzione ammonta complessivamente ad **euro 18.710,40** (diciottomilasettecentodieci e quaranta centesimi) oneri previdenziali ed IVA non compresi in quanto non dovuti (escluso IVA ex art. 5 DPR 633/72 prestazione di lavoro autonomo occasionale).

Per la quantificazione dell'importo offerto si è così proceduto:

a) quantificando il corrispettivo ai sensi della tariffa approvata con D.M. 17.06.16 individuando l'importo, la destinazione funzionale dell'opera e la tipologia della prestazione affidata:

- costo opere strutturali: €. 1.970.132,00, S06, Qdl.03

b) Inoltrando una PEC al Professionista che ha risposto offrendo per la prestazione in oggetto un ribasso del 50%.

2) L'onorario per la prestazione si intende a corpo, fisso e non rideterminabile.

3) Il compenso di cui al comma precedente viene corrisposto dal Comune al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso con le seguenti modalità:

- pagamento in un'unica soluzione ad avvenuta consegna del certificato di collaudo.

Il pagamento può essere sospeso in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nello svolgimento delle singole prestazioni.

Nel caso di risoluzione del contratto d'appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte del Comune del collaudo dei lavori eseguiti.

4) Nessun compenso o indennizzo spetteranno al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non vengano iniziati.

5) Al Professionista saranno applicate dal Comune le seguenti penali qualora non rispetti i termini previsti dal comma 4 art. 3 per la consegna degli elaborati, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille del compenso, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al presente articolo, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per ed in causa dell'inadempimento

stesso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

ART. 6

(Pagamento corrispettivi)

Il pagamento del corrispettivi indicati è subordinato all'accertamento da parte del Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica o suo delegato dell'esecuzione del contratto ed avviene entro 50 (cinquanta) giorni dall'accertamento stesso oppure entro 50 (cinquanta) giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio Edilizia Pubblica responsabile della gestione del presente contratto qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo in data successiva a quella di accertamento medesimo.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

E' fatto divieto al Professionista di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi da quello sopra indicato: l'Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a Servizio diverso da quello sopra indicato.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine sopra indicato per fatto imputabile all'Amministrazione, il Professionista ha diritto dal giorno successivo alla scadenza agli interessi di mora nella misura indicata dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

La fattura dovrà contenere tassativamente il CODICE CIG: Z0F3447F52, il CODICE C.U.P.: D67B13000370004, il CODICE UNIVOCO UFFICIO

40FJCI.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti la mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

ART. 7

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ed i..

A mente dell'articolo 3, comma 9-bis della medesima Legge 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In ossequio alla normativa citata, la stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

ART. 8

(Rinvio)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento al D. M. 17 giugno 2016 in coerenza con quanto concordato tra le parti anche con riferimento al corrispettivo pattuito.

ART. 9

(Controversie)

La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra Comune e il Professionista nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente. Foro competente è in ogni caso quello di Trento.

ART. 10

(Clausola sui collaboratori)

Al fine di tutelare i livelli occupazionali, la sicurezza e la qualità della prestazione professionale ed al fine di evitare una concorrenza sleale fra i professionisti, il Professionista è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'incarico le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti, applicabili per il rispettivo settore di attività, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale.

ART. 11

(Codice di Comportamento)

Il Professionista prende inoltre atto che il Comune di Trento ha approvato

con Deliberazione della Giunta comunale 28 dicembre 2016 n. 250 il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Trento, detto Codice è rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale www.comune.trento.it e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegato. A norma dell'articolo 2 i contenuti del Codice si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo del Professionista.

Il Professionista prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo del Professionista stesso accertati dall'Amministrazione comunale, l'Amministrazione stessa, previa instaurazione del contraddittorio con il Professionista, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno del Professionista con tutte le conseguenze a carico del Professionista previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno del Professionista.

ART. 12

(Ripartizione oneri fiscali ed assimilati)

1) L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico del Professionista, mentre non sono dovuti il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza e l'imposta I.V.A. sul compenso (escluso IVA ex art. 5 DPR 633/72 prestazione di lavoro autonomo occasionale).

2) Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della

convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

ART. 13

(Risoluzione per inadempimento)

1) Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Dirigente del Servizio di merito e/o dai Direttori dei lavori, oppure nel caso in cui la penale di cui all'art. 5. comma 5) raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libero da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

2) Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Dirigente del Servizio di merito, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora il Professionista non ottemperi al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 14

(Dirigente responsabile)

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente contratto, la Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Trento, attualmente l'ing. Isabella Weber.

Al contraente privato è interdetto di rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile e i collaboratori dallo stesso incaricati. E' altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune ingerirsi nella gestione del presente contratto.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente gli articoli 3 (obblighi del Professionista), 5 (compensi), 9 (controversie), 11 (Codice di Comportamento), 12 (ripartizione oneri fiscali ed assimilati) e 13 (risoluzione per inadempimento) e per questo motivo, trattandosi di contratto firmato digitalmente si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di idoneo file consistente nell'approvazione in forma specifica delle clausole cui sopra.